Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
VILLA BARTOLOMEA (VR)

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
VILLA BARTOLOMEA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 173/2019/PRSP del 13 marzo 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 173/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 marzo 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini

San Marco 3538 - Campo Sant'Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

e.g.

Deliberazione n. 173 /2019/PRSP/Villa Bartolomea

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 marzo 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2016*"

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Villa Bartolomea (VR);

VISTA la nota in data 22 gennaio 2019 prot. n. 533, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 31 gennaio 2019 prot. n. 1698 (acquisita al prot. Cdc n. 844 del 31 gennaio 2019);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2016 del Comune di Villa Bartolomea (VR) redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse una serie di criticità che vengono di seguito compendiate, alcune, peraltro, già oggetto della deliberazione n. 211/2018/PRSP:

- anticipazioni di tesoreria per un totale di € 1.115.616,00, per 79 giorni di utilizzo, rimborsate integralmente a fine anno;
- importo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, oltre che dall'apposizione di vincoli ed accantonamenti sull'avanzo prodotto;
- superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013, con lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) che si

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

è attestato al 208,64%, in presenza di un risultato contabile di gestione positivo.

Emergevano, per contro, direttamente dallo scrutinio del questionario, senza necessità di approfondimento istruttorio:

- la presenza di residui attivi vetusti;
- il mancato rispetto del limite di indebitamento.

Con nota istruttoria protocollo n. 533 del 22 gennaio 2019, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

Il Comune di Villa Bartolomea ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 31 gennaio 2019, protocollo n. 1698, acquisite al protocollo di questa Corte con numerazione 844 del 31 gennaio 2019.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2016 del Comune di Villa Bartolomea.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti*

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Villa Bartolomea (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo che confermano una situazione di grave compromissione degli equilibri di bilancio. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 533 del 22 gennaio 2019).

Comune di Villa Bartolomea (VR) - Prot. n. 0010482 del 22-07-2019

I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: l'anticipazione di tesoreria per un totale di € 1.115.616,00, per 79 giorni di utilizzo, rimborsata integralmente a fine anno; la negatività della parte disponibile del risultato di amministrazione, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, oltre che dall'apposizione di vincoli ed accantonamenti sull'avanzo prodotto ed il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013, con lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) che si è attestato al 208,64%, in presenza di un risultato contabile di gestione positivo. Ulteriori criticità emergevano, senza necessità di attività istruttoria, ed hanno riguardato la presenza di residui attivi vetusti ed il mancato rispetto del limite di indebitamento.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 1698 del 31 gennaio 2019 (acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 844 del 31 gennaio 2019) i chiarimenti richiesti che, tuttavia, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Villa Bartolomea (VR) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 211/2018/PRSP), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: l'errata quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e ripiano su 30 anni di poste che avrebbero dovuto trovare cancellazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2014; l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; la violazione parametro 4; lo sforamento limite art. 204 Tuel e la violazione del parametro deficitario n. 7.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2016 a € 1.144.542,07.

3. Dall'approfondimento istruttorio è emerso che l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nel 2016 per € 1.115.616,00, per 79 giorni di utilizzo, rimborsando

integralmente a fine anno le anticipazioni ricevute.

Il Collegio segnala, prudentemente, che il fondo cassa di fine anno appare in miglioramento rispetto al 2015 (pari al 25,9% delle entrate correnti), e che è stata determinata la giacenza vincolata di cassa in € 17.600,17, ed evidenzia che nel 2017 l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria (come attestato in sede di risposta all'istruttoria effettuata sul rendiconto 2015).

Al riguardo, pur considerando questi timidi miglioramenti, e richiamato quanto esposto dalla Sezione nella precedente delibera n. 211/2018/PRSP, il Collegio non può esimersi dal rammentare che l'art. 222 del Tuel e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione, per "*superare una momentanea carenza di liquidità*" e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

In particolare, come noto, l'art. 222 del Tuel prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta.

Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

L'anticipazione di tesoreria è pertanto una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità.

La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003).

L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Il Comune di Villa Bartolomea, anche nel corso del 2016, ha contratto delle anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi, pari a 79 giorni, per importi che rimangono particolarmente significativi, rischiando di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento. In altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, come nel caso di specie, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente.

4. La prosecuzione dell'approfondimento istruttorio ha evidenziato il **permanere della negatività della parte disponibile del risultato di amministrazione**, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, oltre che dall'apposizione di vincoli ed accantonamenti sull'avanzo prodotto. La quota di disavanzo annua è stata ripianata mediante l'iscrizione all'interno del bilancio di previsione in un fondo denominato "*Fondo ripiano quota 1/30 disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui*" allocata al titolo I – Programma 03. Sul rispetto del rientro della quota annuale è fatto esplicito riferimento sia nella parte dispositiva della deliberazione di approvazione del rendiconto, sia nel parere del Revisore dei Conti.

Tuttavia, la Deliberazione di questa Corte (n. 211/2018/PRSP), ai sensi dell'art. 1 comma 848 della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, ha imposto un nuovo riaccertamento straordinario dei residui finalizzato alla cancellazione delle poste che avrebbero dovuto essere stralciate in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2014, escludendo pertanto il più favorevole ripiano trentennale per tali crediti/debiti, comportando necessariamente una nuova rimodulazione del ripiano del disavanzo, distinto nella sua componente ordinaria (ripiano triennale) e in quella straordinaria (ripiano fino a trent'anni);

L'Ente ha ottemperato alle prescrizioni di questa Corte con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 10/5/2018, approvando quanto segue:

"*1) di adempiere all'ordine impartito nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 211 del 10/05/2018, approvando gli allegati prospetti A) e B) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale si è provveduto alla distinzione della cancellazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, tra cancellazione "ordinaria" di cui all'art. 228 – 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e "straordinaria" di cui all'art. 3 – commi 15 e 16 del D. Lgs. n. 118/2011;*

2) di rideterminare conseguentemente i risultati di amministrazione dei rendiconti degli esercizi finanziari anno 2015 – anno 2016 e anno 2017, come da allegato prospetto alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);

3) di dare atto che a seguito della suddivisione tra l'operazione di riaccertamento ordinario e straordinario, è emerso al 01/01/2018 un ***disavanzo ordinario*** *di cui all'art*

Comune di Villa Bartolomea (VR) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

188 del D. Lgs. n. 267/2000 ***pari a € 1.003.431,86****, la cui suddivisione ed evoluzione è dettagliata nell'allegato prospetto C) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

4) di dare atto che con successiva deliberazione consiliare si provvederà al ripiano del disavanzo ordinario nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 188 – comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il ***disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2018 ammonta a € 1.131.858,19*** *da ripianare in rate costanti di € 41.920,67 fino all'esercizio 2044".*

Gli effetti di tale ulteriore riaccertamento (effettuato con la citata DCC n. 42 del 10/5/2018), oggetto di presa d'atto con separata deliberazione di questa Sezione, saranno riscontrabili solo in sede di esame del rendiconto 2018.

5. Anche con riferimento all'esercizio 2016, è stato rilevato il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 208,64%, in presenza di un risultato contabile di gestione positivo (con il mancato rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel, che nel 2016 ha assunto un'incidenza del 17,49% - tenuto in debito conto dell'apertura di credito ottenuta dalla Cassa Padana per la realizzazione della ZAI di Carpi).

Il Collegio vuole rammentare che tale circostanza, visto anche il mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 del Tuel, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione*" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

L'irregolarità derivante dallo sforamento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (208,64%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

La situazione di criticità dell'indebitamento appare ulteriormente confermata dallo sforamento del limite fissato dall'articolo 204 del Tuel. Detta disposizione rubricata "*Regole particolari per l'assunzione di mutui*" prevede al comma 1 che: "*Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno*

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

In relazione a detta disposizione il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "*Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento*".

Dai dati pervenuti alla Sezione, risulta infatti che, relativamente all'anno 2016 il Comune di Villa Bartolomea ha superato il valore del 10% (17,49%) previsto dal richiamato art 204, comma 1 del Tuel.

Peraltro, nel corso degli approfondimenti istruttori, è emersa l'assunzione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo per € 50.000,00, giusta Deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 5 maggio 2016, in presenza di:

- mancato rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel, che nel 2016 ha assunto, come detto, un'incidenza del 17,49% (tenuto conto degli interessi per l'apertura di credito della Cassa Padana);
- mancato rispetto del punto 8.4 (3° capoverso) dell'allegato 4.2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, in quanto l'Ente si trovava in esercizio provvisorio;
- mancato rispetto dell'art. 203 - comma 1, del Tuel, in quanto il bilancio di previsione non era ancora stato approvato;
- preclusione della Corte dei Conti a tale tipologia di spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 bis del TUEL, (cfr. dispositivo della deliberazione n. 350 del 26/05/2014, che recita "[...] "*espone il Comune di Villa Bartolomea alle conseguenze previste dal legislatore in tema di preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*");
- possibilità di mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 709-712 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e della Legge n. 243/2012 (Saldo previsto con assunzione di mutuo a -7).

Consta, peraltro, al Collegio, che tali elementi ostativi erano stati valorizzati dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di revisione, che avevano espresso parere non favorevole sulla proposta di deliberazione, ciascuno per competenza.

Tutto ciò premesso, la Sezione rammenta il ruolo del sistema dei controlli interni a cui sono preposti, ciascuno per la sua parte, il Responsabile del Servizio Finanziario, l'Organo di revisione, il Segretario comunale, i Responsabili dei servizi, gli Organi politici: la mancata corretta attivazione da parte di detti soggetti, si ricorda, può di conseguenza, a seguito dell'omissione di qualsiasi comunicazione o azione relativa alla presenza di un eventuale vulnus agli equilibri di bilancio (prodromica alla più grave

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

situazione di predissesto), determinare la conseguente realizzazione della fattispecie contemplata dall'art. 148 del Tuel di responsabilità amministrativa (a mente del quale cioè, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione).

In questa chiave si possono leggere le criticità che emergono dalla istruttoria che contribuiscono - nei termini di seguito descritti - alla mancata tutela degli equilibri di bilancio, e testimoniano in particolare il mancato funzionamento dei controlli interni, integrando una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 148 comma 4 del Tuel. Come è noto, infatti, l'art. 147 quinquies del Tuel espressamente stabilisce che "*Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità*"; a fronte di tale plausibile violazione di norma il Collegio ritiene necessario effettuare la segnalazione alla Procura contabile per quanto di rispettiva competenza.

6. Infine, dalla lettura della Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016, a pagina 28, si rileva il mantenimento di residui attivi correnti, provenienti da esercizi anteriori al 2015, derivanti dai seguenti titoli:

- per € 197.882,36 del titolo I;
- per € 203.098,42 del titolo III.

Considerate le acclarate difficoltà di cassa registrate nel corso del triennio 2014-2016, unitamente all'avvenuta quantificazione del FCDE col metodo semplificato che, seppure corretto sotto il profilo formale nel caso di specie, costituisce per sua natura un adeguamento graduale alle risorse da accantonare in ossequio alla normativa vigente, la rilevata criticità appare foriera di potenziali pregiudizi per i futuri equilibri (considerata la rimarcata indisponibilità di avanzo libero), profilandosi un potenziale squilibrio di gestione nel caso in cui per tali crediti non dovessero essere confermati i necessari requisiti di esigibilità.

Lo stock di residui attivi correnti di finanza propria mantenuto a valle dell'adozione del riaccertamento straordinario risulta infatti ancora cospicuo. In estrema sintesi, lo stock dei residui mantenuto a bilancio dopo il riaccertamento straordinario risulta eccessivamente elevato considerata la performance della riscossione e chiaramente determinato dall'inadeguatezza dell'operazione di stralcio/svalutazione, richiesta dal riaccertamento straordinario; il medesimo stock residui, del resto, finisce per raggiungere, in breve tempo, le dimensioni originarie precedenti alla adozione della delibera a causa dell'inefficacia sinora mostrata dalle misure sullo smaltimento dei residui, confermando la non veridicità dell'operazione effettuata con delibera della Giunta comunale n. 59/2015.

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, richiama ancora l'attenzione dell'Amministrazione comunale sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente.

Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento prudente.

La Sezione conclusivamente invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio (soprattutto in relazione alle disposizioni concernenti la tempestività dei pagamenti), alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

7. Conclusivamente il Collegio rileva l'esistenza in ogni caso di una combinazione di fattori di squilibrio, confermati espressamente dall'analisi effettuata.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Villa Bartolomea (VR):

- rileva la sostanziale precarietà degli equilibri di bilancio, in dipendenza del valore negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, oltre che dall'apposizione di vincoli ed

Comune di Villa Bartolomea (VR) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019

accantonamenti sull'avanzo prodotto, testimoniata altresì da una serie di fattori di criticità quali:

- l'avvenuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per un totale di € 1.115.616,00, per 79 giorni, con il rimborso integrale a fine anno delle anticipazioni ricevute;
- la violazione del limite di indebitamento, con superamento della soglia stabilita dall'art. 204 del Tuel ed il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 "*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo*";
- la presenza di una cospicua massa di residui attivi vetusti correnti;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR);
- dispone la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, alla locale Procura della Corte dei conti per i profili di competenza afferenti i citati aspetti di responsabilità erariale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2019.

Il Magistrato relatore

Tiziano Tessaro

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il - 3 LUG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REG.LE DI CONTROLLO PER IL VENETO *

Comune di Villa Bartolomea (Vr) - Prot. n. 0010462 del 22-07-2019